

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.5.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Scritture private provenienti da terzi e contestazioni delle parti

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse nè la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.

NDR: in tal senso Cass. s.u. 15169/2010, Cass. 23788/2014 e 24208/2010.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.3.2020, n. 6650 ... omissis...

Fatti di causa

omissis convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la Compagnia Assicurativa UU (ora UUU SpA) per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 27.000,00, quale rimborso del premio unico versato per la polizza di assicurazione sulla vita omissis. A sostegno della domanda espose che in data 27-12-2007 aveva sottoscritto detta polizza, avente scadenza 27-12-2012, con il cognato omissis (titolare, unitamente ad altro agente, dell'Agenzia di Assicurazioni UU di omissis), versando il relativo premio unico per Euro 27.000,00 in contanti nelle mani del cognato; la polizza, tuttavia, non risultava essere mai stata registrata dall'agente e non risultava nei registri della Compagnia. La UU chiese il rigetto della domanda.

L'adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare il Tribunale, pur ritenendo astrattamente applicabile l'art. 2049 c.c. (e quindi in linea di principio responsabile la Compagnia per l'attività illecita dell'agente), ritenne nella specie non essere stata fornita la prova del danno, e cioè che la *omissis* avesse versato nelle mani del *omissis* la somma di Euro 27.000,00; tanto in quanto la polizza e la relativa quietanza di pagamento erano state tempestivamente disconosciute dalla Compagnia ex artt. 214 c.p.c. e art. 2719 c.c. e la *omissis* non aveva nè proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. nè prodotto la documentazione in originale.

Con sentenza 2721/2017 la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dalla omissis, ha condannato la UUU Assicurazioni SpA al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 27.000,00, quale rimborso del versato premio unico, oltre rivalutazione ed interessi; in particolare la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria alla polizza prodotta in giudizio ed alla quietanza in essa contenuta, ritenendo quindi dimostrato il pagamento del premio. Nello specifico, in ordine alla polizza, la Corte territoriale ha precisato che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata di cui agli artt. 214 c.p.c. e segg., concerne unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo, e consente agli stessi di negare l'autenticità della propria firma o della propria scrittura; la polizza sottoscritta dall'agente omissis era invece una scrittura proveniente da terzi, sicchè la Compagnia Assicurativa, per contestarne l'autenticità, non essendo applicabile la detta procedura di disconoscimento, aveva l'onere di proporre querela di falso. In ordine, poi, alla quietanza, sottoscritta dal omissis su documento UUU Assicurazioni, la Corte ha evidenziato che nella stessa si dava espressamente atto del versamento in contanti, in data 27-12-2007, della somma di Euro 27.000,00, sottolineando che il pagamento in contanti era prassi dell'epoca e che la quietanza relativa ad un versamento in contanti era già stata considerata valida dalla Compagnia in occasione di altre polizze assicurative. La Corte ha quindi ritenuto la Compagnia responsabile - ex art. 2049 c.c. - per l'attività posta in essere dall'agente, sul quale aveva l'obbligo di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza; al proposito ha anche evidenziato che lo stesso codice delle assicurazioni (artt. 118 e 119) statuisce che il pagamento effettuato nelle mani dell'agente deve ritenersi come effettuato alla Compagnia Assicurativa, che risponde in solido dei fatti illeciti del proprio dipendente; con assorbimento degli altri motivi di gravame.

Avverso detta sentenza la UUU Assicurazioni SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. *omissis* resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo la ricorrente Compagnia, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 112,214,216,221 e 329 c.p.c., artt. 1388,1753,1903,2697 e 2719 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto necessario, per contestare l'autenticità della polizza prodotta in atti, proporre querela di falso; la polizza, invero, era un documento proveniente da terzi, e quindi una prova atipica senza efficacia di prova privilegiata, per il quale era sufficiente una libera

contestazione sull'autenticità; nella specie la Compagnia, nella comparsa di risposta, aveva liberamente contestato l'autenticità della polizza; in particolare, aveva contestato - ex art. 2719 c.c. - la conformità della fotocopia all'originale nonchè - ex art. 214 c.p.c. - la genuinità del documento, evidenziando, a tale ultimo proposito, che lo stampato era stato sottoscritto dal solo omissis, era contraffatto e non conforme a quelli utilizzati dalla compagnia assicuratrice UUU, mancando totalmente la stampigliatura della società; la polizza, pertanto, era documento inutilizzabile, in quanto tempestivamente disconosciuto, e comunque la stessa aveva mero valore indiziario, non integrato da altri mezzi di prova. La ricorrente, inoltre, sostiene che erroneamente ed in violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte territoriale abbia ritenuto che, in difetto di accertamento della falsità del documento, la sottoscrizione dello stesso da parte di rappresentante abilitato a concludere il contratto in nome e per conto del rappresentato determini l'insorgenza di un vincolo contrattuale valido ed efficace direttamente tra la UUU e la omissis; ed invero, come riconosciuto anche dal Giudice di prime cure (senza alcuna espressa impugnazione sul punto), omissis non aveva alcun potere di stipulare polizze vita (e quindi alcuna abilitazione a concludere il contratto), e comunque non era stato richiesto l'accertamento della validità del contratto e l'esecuzione dello stesso, ma solo la restituzione, per l'illecita condotta dell'ex agente, delle somme versate per la stipulazione di un contratto pacificamente

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 - violazione degli artt. 115,329 c.p.c., art. 97 disp. att. c.p.c., artt. 1888,2697,2725,2726 e 2729 c.c., sostiene che la Corte territoriale, ritenendo documentale la prova del pagamento in contanti, sia incorsa in un travisamento della prova, in quanto dal tenore della polizza (ove era scritto solo che "il perfezionamento della polizza è avvenuto oggi 27-12-07 con il pagamento del premio di Euro 27.000,00") non poteva evincersi la dazione al *omissis* della somma di Euro 27.000,00 "in contanti".

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione degli artt. 112,329 e 342 c.p.c., si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per omessa impugnazione di punti decisivi della sentenza di primo grado da soli in grado di sostenere la decisione (mancata ammissione della prova testimoniale; condotta dell'attrice non rispondente al principio di auto responsabilità per violazione delle norme antiriciclaggio per il pagamento in contanti; illecito da ricondurre non al *omissis* ma a società di intermediazione *omissis* snc, non abilitata a stipulare polizze vita).

Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1388,1753,1903,2049,2697 c.c., artt. 118 e 119 cod. assicurazione, si duole che la Corte territoriale, nel ritenere la UUU responsabile ex art. 2049 c.c., per l'attività posta in essere dall'agente (su cui la Compagnia aveva l'obbligo di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza, senza alcuna rilevanza della continuità dell'incarico e dell'esistenza di rapporto di lavoro subordinato), abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che si controverteva solo sull'applicabilità dell'art. 2049, nel caso di società di intermediazione strutturata (omissis) ed in assenza di potere rappresentativo; l'affidamento incolpevole poteva in tali casi essere tutelato solo in caso di buona fede e di comportamento colposo della committente, nella fattispecie insussistente.

Il primo motivo è fondato.

Come già precisato da questa S.C. "le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse nè la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura

conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità" (Cass. sez. unite 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010, secondo cui "nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca").

L'applicazione al caso di specie degli esposti principi - ai quali il collegio intende dare continuità - impone di ritenere che erroneamente la Corte territoriale, pur in presenza di contestazione sull'autenticità della polizza in questione e pur non potendo la stessa di per sè avere una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità, ha fondato il suo convincimento sull'autenticità della detta polizza per non essere stata la stessa contestata attraverso la proposizione di querela di falso.

Non par dubbio infatti che il "disconoscimento" operato da UU, da qualificarsi a questi fini "terzo" rispetto alle parti che avevano sottoscritto la polizza, era volto a far valere che il contratto, redatto su modulo "non conforme a quelli utilizzati dalla compagnia assicuratrice UUU" e al quale "manca(va) totalmente la stampigliatura della società", non poteva essere considerato per essa impegnativo, di talchè, in tale contesto, non le era affatto necessaria la dimostrazione che la sottoscrizione del suo agente fosse stata contraffatta. E una volta così ricostruito il senso della linea difensiva della ricorrente, appare chiara l'assoluta inconferenza della ritenuta necessità della querela di falso per veicolare una siffatta contestazione.

L'accoglimento della doglianza con riferimento alla libera valutabilità della polizza comporta l'assorbimento degli altri rilievi contenuti nel motivo medesimo.

Anche il secondo motivo è fondato.

Sussiste, come noto, travisamento della prova quando un'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale; nella specie la Corte territoriale ha ritenuto accertato l'avvenuto pagamento "in contanti" di Euro 27.000,00 in base al tenore letterale della polizza, ove tuttavia risulta scritto solo che "il perfezionamento della polizza è avvenuto oggi 27-12-07 con il pagamento del premio di Euro 27.000,00", senza quindi alcun riferimento alla dazione al *omissis* "in contanti" della detta somma.

Il terzo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, va infatti rilevato che i punti concernenti la mancata ammissione della prova testimoniale e la condotta dell'attrice (asseritamente non rispondente al principio di auto responsabilità per violazione delle norme antiriciclaggio per il pagamento in contanti) risultano oggetto del proposto appello (e ritenuti assorbiti dalla decisione della Corte territoriale), di talchè essi ben potranno essere riproposti nei successivo giudizio di rinvio; invece la circostanza che l'illecito fosse da ricondurre non al omissis ma a società di intermediazione (omissis snc) non abilitata a stipulare polizze vita e priva di potere rappresentativo evoca il ruolo della detta società di intermediazione, non comprensibile da questa S.C. per mancata adeguata esposizione del fatto.

In conclusione, pertanto, vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto; per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato il giudizio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il terzo ed il quarto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

